OGGETTO variante urbanistica mediante la procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 58 c. 1 della Legge regionale n° 36 del 4.4.2017 e ss.mm. e ii pratica terre bianche – giugno 2021

La pratica è stata avviata con **prot. 43485 del 25/10/2018,** su istanza del richiedente che ha proposto all'Amministrazione Comunale **una variante urbanistica mediante la procedura di accordo di programma ai sensi dell'art. 58 c. 1 della Legge regionale n° 36 del 4.4.2017 e ss.mm. e ii.,**. (preceduta da assensi a proseguire dei soggetti coinvolti (prot. 22764 del 27/06/2017 dell'Università degli Studi di Genova e prot. 24443 del 5/7/2017 della Amministrazione Comunale).

Si tratta di una proposta di variante urbanistica volta a realizzare un insediamento residenziale e di servizi nell'area di proprietà del proponente, di circa 20 Ha, in Grimaldi, ove si intende realizzare inoltre, un grande parco pubblico a valenza Regionale, una scuola di alta specializzazione in Giardinaggio a servizio di Università di Genova e GbH, parcheggi, un tratto di pista ciclabile e una rinnovata rete di sentieri.

Dopo alcuni confronti con i partner dell'Accordo di Programma (Rettore di Università di Genova, Vicedirettore Urbanistica e Territorio, Presidente dei Giardini Hanbury) e a seguito di esame istruttorio, (integrazioni prodotte con note del 9/12/2018 prot. 50171 e prot. 52518 del 27/12/2018, nonché del parere di AIGA del 8/1/2019 prot. 654/2019) è stata presentata al Consiglio Comunale la variante urbanistica che ha adottato la bozza di accordo di programma con contenuti di variante urbanistica con atto n°5 del 18/01/2019.

Si è quindi avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in data 4.3.2019 con nota prot. 9742/2019.

Nel frattempo, è intervenuta la deliberazione dell'Università degli Studi di Genova (Delibera N. 47 del CDA del 20 Marzo 2019 che approvava lo schema progettuale e della convenzione.

Nell'ambito della procedura di VAS, sono state chieste precisazioni al proponente (nota prot. PG 2019 9426) conducendo alla fine alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1149 del 27/12/2019 trasmessa con nota prot. Gen. N° 577/2020 recante l'esito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.13 della l.r. 32/2012 e s.m.i.

La D.G.R. 1149/2019 impone che il progetto sia da assoggettare a VAS e impartisce alcune prescrizioni impattanti sullo stesso poiché l'esame istruttorio delle istanze del progetto rende "necessaria una riconsiderazione complessiva della proposta anche attraverso la prefigurazione di soluzioni alternative ". La DGR n° 1149/19 viene trasmessa al proponente con nota Prot. 1489/2020 del 13.01.2020.

La D.G.R. n° 1149/2019 in sintesi ha prescritto:

- L'assoggettamento alla V.A.S. della proposta progettuale,
- una riconsiderazione complessiva della proposta anche attraverso la prefigurazione di soluzioni alternative e in particolare: riguardo l'intervento sul piazzale ex Cava Grimaldi, il rapporto ambientale deve essere correlato da

elaborati che consentano di valutare le possibili interferenze visive col Borgo di Grimaldi Superiore oltre che le visuale dal Borgo, dalla via Aurelia, dal mare mettendo a disposizione soluzioni alternative sotto il profilo delle tipologie e aggregazioni utilizzate richiamando il parere della soprintendenza.

- riguardo a Rio Sorba, non apparendo percorribile la riduzione della fascia di rispetto autostradale, si suggerisce un diverso posizionamento della scuola all'interno del Vallone dedicando lo stesso al solo parcheggio se a servizio dei Giardini Hanbury e di esplorare la possibilità di una diversa localizzazione della scuola con riutilizzo di edifici esistenti;
- vengono richiesti approfondimenti relativi alla valutazione della biodiversità, in relazione agli aspetti paesaggistici e archeologici, riguardo agli aspetti acustici con l'analisi dello Stato attuale, in relazione alla gestione delle acque in particolare del sistema fognario, nonché riguardo gli aspetti idraulici nel Vallone del Rio Sorba ove va verificata l'idoneità idraulica dell'intervento, quindi in relazione alla compatibilità geologica e geotecnica, in relazione alla componente mobilità e alla componente energia.

A seguito di convocazione formale, in data 18/07/2019 si è svolta quindi una Conferenza dei servizi di presentazione per valutare le intenzioni di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, dato il tenore della Deliberazione Regionale sopra cennata. (parere trasmesso agli interessati con nota prot 4279 del 26/09/2019). Tutti i soggetti coinvolti nell'Accordo hanno confermato il loro interesse a proseguire.

All'interno di tale consesso il Vicedirettore regionale Arch. Tomiolo, con delega ai procedimenti di accordo di programma, ha sollevato due questioni preliminari alla fattibilità della variante e alla pubblicazione degli atti:

- La verifica della sussistenza del vincolo di inedificabilità assoluta per effetto del TULS, essendo l'intervento residenziale prossimo in senso planimetrico al cimitero attivo di Grimaldi, e dunque dichiarando che senza il parere preventivo dell'ASL,Il procedimento non avrebbe potuto proseguire il suo iter;
- L'ottenimento del positivo parere preliminare ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.vo 380/2001 riguardo alla fattibilità urbanistica dell'intervento sotto il profilo idrogeologico.
- Si sono inoltre individuati i soggetti competenti in materia di VAS;
    - Segretariato Regionale del Ministero delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria;
    - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Provincie di Imperia, Savona, La Spezia;
    - ARPAL;
    - Provincia di Imperia;
    - ASL n. 1 Imperiese Igiene e sanità pubblica;
    - Agenzia delle Dogane,
    - Capitaneria di Porto,
    - ANAS,
    - FS;
    - Autofiori
    - Carabinieri Forestali;
    - I gestori dei sottoservizi Riviera Acqua S.c.p.A.\ AIGA; Telecom, ENEL e Italgas;

in tale consesso, viene dato inoltre atto che:

"La Regione Liguria ricorda che il procedimento di pubblicità degli atti comunali di cui alla D.C.C. n. 5 del 18/01/2019 sarà effettuato a valle della C.D.S. referente unitamente al presente Verbale, come previsto all'art. 58, comma 7, lett. a), della l.r. 36/1997 e s.m.;" ..omissis..

Sarà necessario preliminarmente ottenere un avallo formale da parte dell'ASL per la deroga al vincolo cimiteriale la cui verifica diretta viene demandata al Comune e al proponente; omissis..

Si osserva poi che la modifica al regime normativo del PTCP proposta dal Comune in accoglimento dell'istanza del soggetto privato, dal regime ANI-CE al regime normativo ID-MO A non è pertinente allo stato dei luoghi, risultando in tale senso pertinente una modifica al regime normativo ANI-TR-ID;

In attesa che il proponesse valutasse come adeguare il progetto come indicato dalle prescrizioni del procedimento sopra descritto, i pareri ritenuti propedeutici all'avvio della Conferenza dei Servizi, sono stati richiesti dall'ufficio ai competenti settori in data 25.07.2019 con nota Prot. 33692/2019 (per ASL) e in data 25.07.2019 con nota prot. 33708/2019 (per il settore piani di bacino e difesa del suolo).

ASL1 ha risposto con nota prot. gen. n° 37396/2019, inviata al proponente con nota Prot. 38256 /2019. Dal punto di vista igienico sanitario viene rilasciato parere positivo, demandando ai competenti uffici comunali e regionali per la deroga al vincolo di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto cimiteriale.
Successivamente veniva richiesta una precisazione ad ASL, avendo il proponente integrato gli atti con una nota di ASL risalente al 2001 la quale, riscontrando la decorrelazione tra l'area di cava e l'area cimiteriale vista la differenza di quota, rilasciava parere positivo a una precedente proposta di intervento sita nella stessa area di che trattasi.
ASL ha ribadito il proprio parere precedente che a fronte di una insussistenza del rischio sanitario demandava la deroga per la parte urbanistica a Regione e Comune. (nota del 24.04.2020 prot 16640/2020, prot ASL asl1.ASL1Im.Reg. Uff.U.0017367.24-04-2020).

Il Settore Piani di Bacino e difesa del Suolo a valle di richieste di integrazioni formalizzate in data 21.08.2019, (prot. PG-2019-0242158_U) integrate dal proponente e trasmesse con nota Prot. Gen. n° 33708/2019, e integrata con nota prot. gen. n° 11740/2020 ha rilasciato un primo parere parzialmente negativo per la parte idraulica con nota prot. gen. n° 18081 del 11 maggio 2020 in cui Regione si esprimeva positivamente per il trattamento della parte geologica mentre per gli aspetti di idraulica si rilasciava parere negativo poiché riteneva "necessario adeguare le soluzioni progettuali in conformità alle indicazioni di Piano di bacino o rivalutare le possibili soluzioni alternative e/o complementari degli interventi di sistemazione idraulica al fine di superare le criticità di fascia B".
Tale parere, è stato inoltrato il 20 maggio 2020 con nota prot. 19411 al proponente che si è attivato per colmare le lacune evidenziate, integrando la documentazione per Regione (con note i ai prot. gen. nn° 23424; 23425; 23426; 23427; 23428; 23430; 23431; 23571/2020), trasmesse ai competenti settori regionali con nota 25519 del 3.7.2020 per il rilascio di un nuovo parere a valle delle integrazioni richieste.
Con nota Prot. n. 2019/G13.12.7/14-41 i competenti settori regionali hanno infine espresso **parere positivo**, "*esclusivamente ai fini della verifica preliminare in merito alla compatibilità tra l'Accordo di Programma per l'ex cava*

Grimaldi a Ventimiglia e le condizioni geomorfologiche ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- *in sede di attuazione dell'Accordo di Programma sia verificata l'esatta ubicazione degli interventi di nuova edificazione all'esterno della nuova fascia fluviale B;*
- *l'efficacia delle previsioni urbanistiche dell'Accordo di Programma in oggetto è comunque subordinata alla costante verifica di conformità con il vigente Piano di bacino del Roia sia per gli aspetti geomorfologici che per gli aspetti idraulici come specificato ai punti precedenti;*
- *la concretizzazione delle previsioni connesse all'Accordo di Programma è condizionata ai disposti dell'art. 16bis (classi speciali B1 e B2) delle norme di attuazione del Piano di bacino;*
- *in fase di progettazione edilizia, in attuazione delle previsioni dell'Accordo di Programma, dovranno essere effettuati gli studi di carattere geologico, geotecnico e sismico locali previsti dalla vigente normativa, necessari per l'adozione dei migliori criteri per le costruzioni in prospettiva antisismica, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità in dette aree, secondo le disposizioni di cui al D.M. 17/01/2018.*

- *L'ottemperanza di tali prescrizioni è demandata al Comune di Ventimiglia prima del rilascio dei titoli edilizi.*
- *Si precisa inoltre che il parere in oggetto è rilasciato esclusivamente ai fini della verifica preliminare in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, che si sostanzia in riferimento ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino ed al comportamento dei terreni in prospettiva sismica. Non riguarda, quindi, specifici aspetti di carattere progettuale e strutturale, la cui successiva valutazione da parte dei soggetti competenti ai sensi di legge non è da intendersi in alcun modo sostituita dal presente parere.*
- *Si specifica pertanto che il presente parere non esonera il Comune di Ventimiglia dall'acquisizione di pareri, nulla–osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, di competenza di altri Uffici o di altre amministrazioni.*
- *Nel corso del procedimento, avendo riscontrato che il sedime catastale del rio Sorba non coincide con il sedime attuale, è stato formalmente segnalato al proponente il problema. In data 18/08/2020 con nota formale del Dirigente l'area tecnica, infatti, si sottolinea come "Non vanno altresì trascurati gli aspetti relativi al demanio fluviale che, come noto, presenta uno stato dei luoghi non conforme alla situazione catastale. Sarà quindi prioritario istruire presso il settore difesa del suolo regionale, una pratica che conduca a un decreto di "sponde variabili". A quel punto sarà possibile per il demanio, ora proprietario dell'antico sedime, alienarlo/concederlo/valorizzarlo, come da richiesta del proponente, una volta ottenuto il nulla osta dal competente Ministero che ne decreterà la sdemanializzazione. Il nuovo corso d'acqua verrà contestualmente posto in carico al demanio fluviale. Va da sé che il nuovo sedime del rio costituirà partenza per il relativo vincolo spondale che, sino ad allora, permarrà per entrambi i corsi d'acqua, quello attuale e il precedente. "*

La questione delle aree percorse dal fuoco relativa alle zone di intervento, è da considerarsi, a parere dello scrivente, superata sempre che l'intervento stesso venga fatto ricadere nelle aree definite non boscate (piazzale di

Cava), da parte del Corpo Forestale dello Stato come da nota prot. 35995 del 18/10/2016 e che, se parte dell'intervento ricade in ambito percorso dal fuoco, venga rispettato il dettato della L.353/2000 per quanto riguarda le limitazioni insediative e urbanistiche. Nel procedimento di conferenza dei servizi dovrà infatti essere coinvolto il corpo dei Carabinieri Forestali.

È quindi pervenuta all'AC la nota prot. A.D.F. A10 UI/ 9199/2020 con cui si richiedeva al proponente di definire se l'intervento ricadesse nel centro abitato o in ambito di Piano Particolareggiato vigente per poter derogare la fascia di rispetto dal limite della proprietà autostradale.

Trovandosi l'intervento fuori dal centro abitato come definito dal Codice della Strada si è precisato al proponente che: " il limite previsto dall'art. 26 D.P.R. 495/1992 è di 60 m in presenza di un accordo di programma in itinere che non risulta ancora vigente. Per questo motivo non parrebbe di pronta applicazione la deroga che riduce la fascia a 30 m in mancanza di uno attuazione diretta, perlomeno ad oggi."

Per ottemperare alle richieste dei vari Enti ed Uffici di cui ai punti precedenti, con nota prot. 25360 del 15/06/2021, il Proponente ha prodotto i seguenti elaborati:

1 relazione illustrativa generale urbanistica;
2 Relazione paesaggistica a cura dell'architetto Stefano Bazzocchi,
3 relazione tecnica idraulica a cura dell'ingegner Riccardo Merengoni,
4 relazione geologica a cura del dottor Marco Abbo,
5 relazione archeologica a cura della dottoressa Frida Occelli,
6 relazione tecnologica e viabilità a cura di Tekn&co;
7 relazione acustica di fattibilità a cura di Cavalletti srl,
8 analisi energetica a cura dell'ingegner Denise Pezza ingegner Jessica Bertucci e Cavalletti srl,
9 relazione allacciamento rete acquedottistica a cura di Tekn&co;
10 relazione idraulica acque nere a cura di Tekn&co.
11 relazione terre e rocce da scavo a cura del dottor Marco Abbo.

Allegati tecnici ambientali:
1 rapporto ambientale di cui alla legge regionale 32 2012 a cura di New Consult Ambiente srl;
2 sintesi non tecnica a cura di New Consult Ambiente srl,
3 valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'allegato a della D.G.R. n. 30 del 18 gennaio 2013 a cura di New Consult Ambiente srl,
4 allegati allo studio di incidenza ambientale a cura di New Consult Ambiente srl.

Per quanto di stretta competenza, esaminata la documentazione prodotta dal proponente in data 22/06/2021 qui allegata e relativa alla sintesi della verifica delle ottemperanze alle prescrizioni sovraordinate (Indice VAS), si riscontra che la documentazione prodotta dal punto di vista formale può essere trasmessa al soggetto competente, in modo da avviare la procedura come richiesto dal proponente.

In conclusione preso atto del formale rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 1149/2019 e del parere ex art. 89 del DPR 380/2001 reso con nota del 25/08/2020, si rende necessario procedere a norma dell'art. 9 della LR 32/2012, il soggetto proponente o l'autorità procedente come in questo caso, trasmettono alla Regione Liguria, in qualità di soggetto competente, la documentazione suddetta, mentre il Consiglio Comunale è chiamato preliminarmente a adottare gli atti proposti demandando ai competenti Uffici della Regione per la verifica puntuale degli stessi.

Terminata la procedura di cui agli artt. 9 e 10 della LR 32/2012, si procederà all'indizione della CDS referente a valle della quale si procederà a norma dell'art. 58 c. 7 lett. A della LR 36/1997 e ss. mml e ii.:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AM

Arch. Andrea MERTINA
Firmato digitalmente ai sensi di Legge

Allegati: pareri, note e verbali citati nel corpo del testo e, di seguito la bozza di annuncio da pubblicare

FAC SIMILE ANNUNCIO AVVIO PROCEDIMENTO DI VAS EX ARTT. 9 E SUCCESSIVI L.R. N. 32/2012 SMI E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE AI FINI URBANISTICI EX L.R. N. 36/1997 SMI

Il Comune di Ventimiglia nell'ambito del procedimento di iniziativa privata sotteso all'Accordo di Programma ex art. 58 della L.R. n° 36/97 in località terre Bianche di Ventimiglia
ai fini dell'avvio della fase di consultazione nell'ambito della valutazione ambientale strategica - VAS ex artt. 9 e succ. l.r. n. 32/2012 smi, nonché ai sensi dell'art. 9 e segg. della l.r. n. 36/1997 smi

RENDE NOTO

che la documentazione di variante urbanistica, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale N°… in data ……..., comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, è depositata in formato cartaceo a libera visione del pubblico presso la S*ede Comunale*, nonché consultabile on line sul sito web dell'Amministrazione Comunale al seguente indirizzo ……. e sul portale ambientale regionale www.ambienteinliguria.it nell'ambito dei Procedimenti VAS in corso. Chiunque può prendere visione della documentazione di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, e presentare le proprie osservazioni, entro SESSANTA giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio:
- all'Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti urbanistici all'indirizzo Area tecnica del comune di Ventimiglia, P.za Libertà, 3 18012 – Ventimiglia o all'indirizzo di PEC comune.ventimiglia@legalmail.it
- all'autorità competente regionale per quanto riguarda gli aspetti ambientali, in forma scritta all'indirizzo Settore Pianificazione Territoriale e VAS, Regione Liguria, Via Fieschi 15, 16121 Genova, o all'indirizzo di PEC protocollo@pec.regione.liguria.it , anticipandola in copia informale all'indirizzo pianificazione@regione.liguria.it .

Appendice procedurale

Parte VAS
A mente dell'art. 9 della LR 32/2012 si procederà come segue:

(Avvio della procedura di VAS e fase di consultazione pubblica)(34)

1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensivo del rapporto ambientale e lo schema dell'avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove sarà possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica. L'autorità competente provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'avviso di avvio della procedura di VAS. **(17)**

1 bis. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della proposta, il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di verifica di assoggettabilità. **18)**

2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare nei rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.
3. L'autorità procedente o il proponente, prima della pubblicazione di cui al comma 1, trasmette la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati da consultare a norma dell'articolo 6, nonché al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.
(Valutazione ambientale strategica)

1. L'autorità competente, conclusa la fase di consultazione di cui all'articolo 9, esaminati la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi dell'articolo 9, comma 4, elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'autorità competente, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 9, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.**(9)**
3. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.
4. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede in conformità al provvedimento di cui al comma 2 alla redazione conclusiva del piano o programma per la sua approvazione definitiva.
5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a) il piano o programma approvato;
b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

5 bis. I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto.

Secondo quanto ribadito da Regione Liguria, nella CDS illustrativa citata, a valle della procedura di VAS ex artt. 9 e 10 LR 32/2012, a norma dell'art. 58 c. 7 lett. A della LR 36/1997 e ss. mml e ii.:

gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo; b) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;